ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243
☏ Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712
Sito web: www.icgallio.edu.it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Circolare n° 25 Gallio, 3 ottobre 2024

Ai Genitori e Studenti
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al Sito dell'Istituto

OGGETTO: Indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027.

Come indicato nella nota ministeriale n. 25278 del 20 settembre u.s., nei giorni **24 e 25 novembre p.v.** avranno luogo le elezioni del Consiglio d'Istituto. Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica inferiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo organo collegiale sarà di 14 membri così assegnati:

a) Il Dirigente Scolastico membro di diritto;

b) **n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni**, eletti dai genitori degli alunni iscritti o da chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;

c) **n. 6 rappresentanti del personale docente**, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

d) **n. 1 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario,** eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Si allega alla presente lo scadenziario e, per opportuna informazione degli interessati, si riportano di seguito le principali disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 215/1991 relative alla presentazione delle liste:

1) Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto;
2) Costituzione o rinnovo della Commissione elettorale;
3) Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (19/10/2024);
4) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione elettorale: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (29/10/2024);
5) Ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi: entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi;
6) Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi: entro i successivi 5 giorni;
7) Presentazione delle liste dei candidati, alla segreteria della Commissione elettorale, **dalle ore 09.00 del giorno 4 novembre 2024 alle ore 12:00 del giorno 9 novembre 2024**
Ciascuna lista, può essere presentata:
- per il personale ATA, da almeno n. 2 presentatori di lista;
- per il personale docente, da almeno n. 8 presentatori di lista;
- per i genitori, da almeno n. 20 presentatori di lista.
8) Affissione all'Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale: stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12,00 del 9/11/2024);
9) Propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno al 2°giorno antecedente le votazioni;

10) Richieste per le riunioni: non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 13/11/2024);
11) Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione elettorale: entro il 5° giorno antecedente le votazioni (18/11/2024);
12) Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 24/11/2024 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 25/11/2024;
13) Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto;
14) Ricorsi risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti;
15) Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui sopra;
16) Convocazione Consiglio d'Istituto: non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (docente, ATA, genitori);
- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi;
- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto;
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna;
- Le liste possono comprendere anche un solo nominativo e un numero massimo di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie (art.30e 32 OM 215/1991);
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico o dal personale a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista;
- Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (**quindi dalle ore 9.00 dell'4 novembre 2024 alle ore 12:00 del 9 novembre 2024**);
- 1 membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere essi stessi candidati;
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina (art.32 OM n.2/5/1991);
- La Commissione elettorale di istituto verifica che:

  a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;

  b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengono alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme sia debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

- Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.
- Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale né da comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro tre giorni dall'affissione della comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
- Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all'Ufficio Territoriale per la provincia di Vicenza. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
- Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro

insediamento (Art.34 OMn.215/1991).

- Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista (Art.41OMn. 215/1991).

INDICAZIONI DI VOTO

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.
Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista.

Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante la apposizione di una **croce** (**X**) sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce** (**X**) sul **numero arabico** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista.

- Per la **Componente** del **PERSONALE DOCENTE** ogni elettore può esprimere **2 voti** di **preferenza**.
- Per la **Componente** dei **GENITORI** ogni elettore può esprimere **2 voti** di **preferenza**. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la **Componente** del **PERSONALE A.T.A.** ogni elettore può esprimere **1 voto** di **preferenza**.

Le **LISTE** devono essere corredate della **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le **FIRME** dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere **autenticate** dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

L'**AUTENTICAZIONE delle FIRME** dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art.37 del D. L.vo n.297/94, il **CONSIGLIO di ISTITUTO** si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Silvia Dott.ssa OGGIANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme correlate